REGOLAMENTO (CEE) N. 470/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

recante modalità d'applicazione degli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizzone prodotti nei nuovi Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in appresso denominato « atto»,

visto il regolamento (CEE) n. 230/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, relativo agli importi compensativi per i semi di colza e di ravvizzone (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 230/73 del Consiglio ha istituito gli importi compensativi che devono essere detratti dall'integrazione e dalla restituzione applicabili ai semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca; che, ai fini della corretta applicazione del sistema sopra descritto, occorre adottare disposizioni amministrative che consentano di determinare lo Stato membro in cui sono stati raccolti i semi oggetto di scambi intracomunitari; che questo obiettivo può essere raggiunto utilizzando in tali scambi il documento istituito dal regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Se i semi di colza e di ravizzone raccolti nel Regno Unito o in Danimarca sono oggetto di scambi intracomunitari, viene compilato, nello Stato membro nel quale i semi sono stati raccolti, dopo pesatura di tali semi, l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69, recante nella casella 31, oltre alla designazione delle merci, una delle seguenti indicazioni:

« Semi raccolti in»

« Ölsaaten geerntet in»

« Graines récoltées en»

« Zaden geoogst in»

« Seed harvested in»

« Frø høstet i»

Tra le indicazioni speciali dell'esemplare di controllo devono essere compilate:

a) la casella 103

b) la casella 104 cancellando l'indicazione superflua e aggiungendo una delle seguenti indicazioni:

« Destinato ad essere trasformato per la produzione di olio o ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1204/72. » (5)

« Destiné à être transformé en vue de la production d'huile ou à être mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide au sens de l'article 31 du règlement (CEE) nº 1204/72. »

« Dazu bestimmt, zur Gewinnung von Öl verarbeitet zu werden oder in den Zustand versetzt zu werden, daß die Beihilfe, im Sinne von Artikel 31 der Verordnung (EWG) Nr. 1204/72 nicht mehr beansprucht werden kann. »

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 28 del 1°. 2. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
(5) GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.

« Bestemd om met het oog op de olieproduktie te worden verwerkt of om in een zodanige staat te worden gebracht dat zij niet meer voor de steun in aanmerking kunnen komen in de zin van artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 1204/72. »

« Intended to be processed for the production of oil or to be rendered ineligible for subsidy within the meaning of Article 31 of Regulation (EEC) No 1204/72. »

« Bestemt til forarbejdning med henblik på fremstilling af olie eller til at blive behandltet således, at de ikke kan opnå sådan støtte somnævnt i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 1204/72 »

La casella « controllo dell'utilizzo e/o della destinazione » che appare sul retro dell'esemplare di controllo deve inoltre comportare nella casella « osservazioni », l'indicazione del peso netto constatato del prodotto controllato.

Articolo 2

1. L'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 è accompagnato dalla costituzione di una cauzione uguale a:

— 1,5 unità di conto per 100 chilogrammi per i semi raccolti in Danimarca;

— 6,5 unità di conto per 100 chilogrammi per i semi raccolti nel Regno Unito.

2. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di fideiussione prestata da un istituto conforme ai criteri fissati dallo Stato membro che ha rilasciato l'esemplare.

Articolo 3

La cauzione è svincolata quando viene fornita la prova che i semi di cui trattasi hanno ricevuto una delle destinazioni previste dall'articolo 1.

Tale prova può essere fornita soltanto mediante la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69, completato conformemente all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

1. La cauzione è interamente incamerata se, nel termine di nove mesi dalla sua costituzione, non è fornita la prova che i semi hanno ricevuto una delle destinazioni previste dall'articolo 1.

2. La cauzione viene parzialmente incamerata se, nel termine di cui al paragrafo 1, la prova indicata nello stesso paragrafo viene fornita per una quantità di semi inferiore di oltre il 2% alla quantità oggetto della cauzione.

L'ammontare della cauzione incamerata è calcolato in base alla differenza tra, da una parte, la quantità soggetta alla cauzione, diminuita del 2% e, d'altra parte, la quantità per la quale viene fornita la suddetta prova.

Articolo 5

Se la quantità posta sotto controllo all'oleificio o esportata è superiore di oltre il 2% alla quantità indicata nella casella 103 dell'esemplare di controllo, la quantità supplementare si considera importata dai paesi terzi.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il peso netto che figura nella casella 103 dell'esemplare di controllo è comparato con quello indicato in detto esemplare conformemente all'articolo 1, ultimo comma.

Articolo 7

Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 non si applicano ai semi di colza e di ravizzone raccolti in Danimarca e nel Regno Unito,

— riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro di origine o,

— sottoposti ad un processo di denaturazione comunitario.

Articolo 8

I semi di colza e di ravizzone spediti dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e dall'Irlanda verso il Regno Unito e la Danimarca, che non siano accompagnati dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi [1], o dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, beneficiano:

— dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [2],

[1] GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.
[2] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

qualora essi vengono trasformati a fini di produzione di olio in Danimarca o nel Regno Unito;

— della restituzione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento, qualora essi vengono esportati dalla Danimarca o dal Regno Unito verso i paesi terzi.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI